CAMERA DEI DEPUTATI N. 2339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, CARIELLO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DELLA VALLE, MARCO DI MAIO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, FICO, FRACCARO, GAGNARLI, SILVIA GIORDANO, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SPESSOTTO, VACCA, SIMONE VALENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI

Disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari

Presentata il 30 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Prima di entrare nelle istituzioni e in particolare prima di accedere alle cariche elettive del Parlamento, il Movimento 5 Stelle ha raccolto 350.000 firme a sostegno di una proposta di legge popolare denominata « Parlamento pulito ».

Gran parte di quelle norme, atte a garantire, salvaguardare, promuovere e rafforzare una concreta e reale onorabilità e levatura etico-politica degli eletti in Parlamento, restano ancora oggi esclusivamente sulla carta.

I tempi, però, stanno cambiando, e con tutta evidenza le maggioranze più o meno larghe, gli accordi trasversali e i governi arroccati e politicamente blindati dietro la sfrenata decretazione d'urgenza e i numerosi voti di fiducia non possono fermare l'inesorabile onda di cambiamento che l'evoluzione politico-istituzionale oltre che sociale sta propagando.

Ostacoli rilevanti, ma come già sostenuto non sufficienti, a questo miglioramento sono stati riscontrati anche in alcune procedure interne ai rami del Parlamento. Procedure che fanno riferimento a complessi normativi passati che oggi sono da considerare quanto meno obsoleti, non già nell'approccio utilizzato o nei loro princìpi, quanto nelle ricadute concrete ed effettive che possono avere nel presente e nel futuro.

Gran parte delle norme che definiscono le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità parlamentari appare oggi desueta, non coerente con la realtà circostante, progressivamente indebolita, spuntata dal processo di evoluzione e trasformazione economica, finanziaria, societaria, e più in generale socio-economica. Si tratta talvolta di norme che permettono interpretazioni ampie e spesso soggette all'afflato squisitamente politico e soggettivo invece che a quello istituzionale oggettivo.

Per questo motivo si è ritenuto necessario stabilire nella maniera più efficace possibile le condizioni di eventuale ineleggibilità e incompatibilità parlamentare, presentando una cornice di princìpi e una gamma di profili che limitino l'interpretazione soggettiva e politica ma offrano delle chiavi di verifica e valutazione oggettiva al fine di permettere l'applicazione corretta e coerente della legge.

In questa prospettiva la presente proposta di legge vuole innanzi tutto definire all'articolo 1 i princìpi generali entro i quali le funzioni pubbliche, e in particolare quella di parlamentare, debbono essere svolte nel perseguimento e nella salvaguardia esclusiva degli interessi pubblici, finanche in netta contrapposizione e quindi in condizione di primato assoluto rispetto agli interessi privati.

All'articolo 2 sono definite le cause di conflitto di interessi, al fine di offrire un recinto concettuale, di principio normativo e quindi di pragmatismo sostanziale, nel quale definire in via ultimativa le condizioni di conflitto di interessi in cui un parlamentare può venire a trovarsi.

Le condizioni di conflitto di interessi, ferme restando quelle già presenti a norma di legge, sono dunque individuate, estrapolate, sviluppate e aggiornate alla realtà odierna, a partire dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, e segnatamente per la carica di deputato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Si definiscono pertanto le condizioni di conflitto di interessi nell'alveo delle cariche ricoperte o delle proprietà, del possesso o della disponibilità di partecipazioni societarie in realtà economiche che abbiano rapporti con lo Stato, laddove quest'ultimo è inteso in senso ampio a ricomprendere in maniera coerente anche le diramazioni della pubblica amministrazione centrale e periferica, regionale, locale e in generale territoriale.

Il rapporto del parlamentare con lo Stato in regime negoziale, contrattuale, concessorio o accreditorio, non già in quanto rappresentante dello Stato stesso ma in quanto imprenditore, gestore o amministratore, in condizioni di evidente rilevanza economica, nonché in settori di interesse strategico per l'interesse nazionale, come l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti, rappresentano secondo la presente proposta di legge un elemento di conflitto di interessi sostanziale.

Sulla scorta di questa definizione del conflitto di interessi per l'ufficio di parlamentare, la presente proposta di legge va a individuare e quindi ad esplicitare e formalizzare le condizioni di eventuale ineleggibilità e incompatibilità parlamentare.

All'articolo 3 è modificata, in senso esplicativo e limitatamente ampliativo, la gamma di cariche e di condizioni patrimoniali – in senso ampio – che, se esistenti nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, indicano le condizioni di ineleggibilità parlamentare. Si ritiene, infatti, che queste stesse condizioni possano o abbiano potuto condizionare, in violazione del principio di parità di accesso all'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica del Paese, la competizione elettorale nonché la scelta stessa della candidatura, e influire *ex ante* sul processo di selezione. Per

questo motivo le condizioni di ineleggibilità laddove rilevate sono da considerarsi causa di immediata ed esecutiva decadenza dall'ufficio di parlamentare.

Il conflitto di interessi, così come individuato nell'articolo 2, limitatamente a condizioni ben precisate e a termini temporali definiti, pregiudica quindi il requisito di eleggibilità del parlamentare sulla scorta dei princìpi costituzionali e della necessaria individuazione di uno strumento normativo di positiva discriminazione a garanzia di quegli stessi princìpi costituzionali. Lo stesso principio di eleggibilità ovvero il diritto all'elettorato passivo viene tutelato dalla presente proposta di legge laddove si individua in maniera ristretta e sensibilmente settorializzata la gamma di condizioni effettivamente inficianti tale principio.

L'articolo 4 individua, invece, le condizioni di incompatibilità che, a differenza di quelle di ineleggibilità, sono più ampiamente definite al fine di rispettare non solo i princìpi costituzionali succitati, ma soprattutto il principio di necessaria coerenza con la realtà circostante che caratterizza attualmente il nostro Paese.

Le condizioni di incompatibilità basate sul conflitto di interessi, così come definito all'articolo 2, prevedono quindi per il parlamentare interessato la possibilità di scegliere come rimuovere le cause di incompatibilità. Al fine di garantire l'adeguato e legittimo svolgimento delle funzioni di parlamentare, in condizioni di incompatibilità, l'articolo 5 prevede che il deputato o senatore interessato deve provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro i trecento giorni successivi alla decisione con cui la Camera ne ha riconosciuto la sussistenza. Qualora non rimuova le cause di incompatibilità entro il termine fissato, sarà considerato decaduto d'ufficio.

Considerando l'esistenza, per mezzo della presente legge, di condizioni di conflitto di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari complessivamente chiare, esaustive e quindi esaurienti, si ritiene che chi, precedentemente all'accettazione di candidatura pur in presenza di una delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, decida comunque di candidarsi e sia successivamente giudicato ineleggibile venga sanzionato pecuniariamente.

L'articolo 5, ai commi 8 e 9, stabilisce quindi tre ipotesi per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il primo caso riguarda i parlamentari guidicati ineleggibili, per i quali è prevista una sanzione di importo pari a quattro volte l'indennità erogata fino alla data della dichiarazione di ineleggibilità [comma 8, lettera *a)*]. Nel caso di incompatibilità, invece, il parlamentare – come si è detto – può scegliere, entro trenta giorni dalla data della deliberazione con cui la Camera competente ha dichiarato l'incompatibilità, se dimettersi dalla carica oppure rimuovere le cause di incompatibilità. Qualora l'incompatibilità sia stata dichiarata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 (ossia nei casi di conflitto di interessi derivante dalla disponibilità di beni patrimoniali), il membro del Parlamento che intende rimuovere la causa di imcompatibilità mantenendo il mandato parlamentare è vincolato a tale autonoma scelta, che prevede la rimozione della causa di imcompatibilità nel termine perentorio di trecento giorni. Se, trascorso questo termine, le cause di incompatibilità non sono rimosse né sono intervenute le dimissioni, il parlamentare decade comunque dal mandato elettivo ed è soggetto a una sanzione pecuniaria di importo pari a otto volte l'indennità maturata fino alla data della decadenza [comma 8, lettera *b)*].

Si prevede altresì che al pari dei singoli parlamentari giudicati ineleggibili o incompatibili siano sanzionati anche i partiti politici ai quali appartengono (comma 9). La sanzione è applicata dalla medesima Autorità garante della concorrenza e del mercato e può essere eseguita mediante la decurtazione delle somme spettanti al partito politico a seguito delle scelte operate dai contribuenti per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. La presente legge è volta a garantire che ogni cittadino, cui siano affidate funzioni pubbliche di parlamentare, rispetti il dovere di adempierle con disciplina e onore, perseguendo la cura esclusiva degli interessi pubblici.

2. A tale fine, ai componenti eletti del Parlamento e del Parlamento europeo non è permesso perseguire, tutelare o detenere qualsiasi interesse privato che faccia insorgere o rischi di far insorgere conflitti di interessi con la funzione pubblica che essi sono chiamati a svolgere.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge al fine di individuare le condizioni di ineleggibilità e a prevenire le condizioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra la funzione pubblica affidata e la propria situazione personale, ovvero tra la carica rivestita e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

4. La titolarità di un interesse privato di cui al comma 3 è da intendersi compresa nelle fattispecie di cui all'articolo 2 della presente legge.

5. Chiunque violi le condizioni di accesso alle cariche elettive, governative e amministrative, di cui alla presente legge, è sottoposto a sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dei doveri di verifica e di accertamento di eventuali condizioni di conflitto di interessi che determinino l'ineleggibilità e l'incompatibilità di funzioni pubbliche.

ART. 2.

(Conflitto di interessi).

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, per

qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:

a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;

b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;

e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:

a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;

b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attra-

verso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;

c) una società o impresa di capitale privato o misto;

d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Sussiste condizione di conflitto di interessi per qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, che ricopra una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa di capitale pubblico ovvero in una o più delle società o imprese indicate ai commi 1 e 2.

ART. 3.

(Ineleggibilità).

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di conflitto

di interessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 2.

2. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le condizioni di conflitto di interessi di cui all' articolo 2, comma 3, siano state rimosse entro il trentesimo giorno precedente l'accettazione della candidatura.

3. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *1.* Non sono eleggibili:

a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;

b) i presidenti e gli assessori delle province;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;

d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;

e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;

f) i responsabili degli uffici territoriali, ivi comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;

g) i prefetti e i viceprefetti;

h) gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato;

i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accetta-

zione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;

l) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, salvo quanto previsto alle lettere *f)* e *i)* del comma 1.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *1.* I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.

3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.

4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni ».

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – *1*. I direttori e i vice direttori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se abbiano esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura ».

3. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « , eccettuati gli onorari, » sono soppresse.

4. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – *1*. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari comples-

sivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:

a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;

b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;

c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado ».

5. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti » sono soppresse.

ART. 4.

(Incompatibilità).

1. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *1.* Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle

Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso della Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore.

2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta ».

2. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.

4. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: « aventi, alla

data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono soppresse.

ART. 5.

(Dichiarazioni e accertamento).

1. In concomitanza con l'accettazione della candidatura, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle quali si trovi ai sensi dell'articolo 2. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento. Qualora l'accertamento di cui al precedente periodo sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito *internet* le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.

3. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.

4. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento de-

cade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.

5. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui, ai sensi del comma 6, intende rimuovere le cause di incompatibilità.

6. Si ha rinuncia idonea nei casi in cui:

a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;

b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;

c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;

d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

7. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ai sensi dell'articolo 4, comma 2, esclusivamente per i casi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione

sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;

b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 7, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 8, lettere *a)* e *b)*, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica

17PDL0022660